



Riordino e riforma delle
disposizioni in materia di
enti sportivi
professionistici e
dilettantistici - lavoro
sportivo

Comitato Regionale
FIPAV Marche

PREMESSA

- Lo sport si distingue da qualsiasi altro settore di attività e di prestazione di servizi in ragione del suo carattere poliedrico e della sua trasversalità, in poche parole in ragione della sua specificità.
- Lo sport svolge, infatti, funzioni sociali, educative, ricreative, culturali e di tutela della salute pubblica (Libro bianco sullo sport della Commissione UE).
- L'art. 33 della Costituzione italiana recita *“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”*.

La necessità di dare una disciplina adeguata alle rilevanti modifiche che la realtà socio - economica dello sport ha registrato dagli anni 90 ai tempi attuali è stata fatta propria dalla legge delega n. 86/2019, che ha fissato criteri e principi del settore in esecuzione dei quali sono stati emanati 5 decreti delegati, tra i quali il d.lgs. n. 36/2021, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 attuazione dell'articolo 5 della legge 8.08.2019 n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 attuazione dell'articolo 6 della legge 8.08.2019 n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 attuazione dell'articolo 7 della legge 8.08.2019 n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 attuazione dell'articolo 8 della legge 8.08.2019 n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali

Principi e criteri direttivi della legge delega 8 agosto 2019, n. 86

- a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;
- b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;
- c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
- d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;
- e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
- f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo - gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;
- g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;
- i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178.

I DECRETI CORRETTIVI

- decreto legislativo 5 ottobre 2022 n. 163
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36» (primo correttivo)
- decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120,
«Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40» (secondo correttivo)

IL LAVORATORE SPORTIVO

Art. 25 di D.lgs 36/2021

“1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.

LAVORATORE SPORTIVO – ART. 25 D.LGS 36/2021



E' lavoratore sportivo ogni altro **tesserato**, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

la riforma ha individuato la categoria dei lavoratori sportivi - ulteriori alle figure tipizzate - attraverso gli istituti:

- i) del tesseramento e
- ii) della mansione, caratterizzata dalla specificità, dalla necessità e certificata a livello regolamentare
- nonché del riconoscimento da parte dell'organismo affiliante, necessario per accedere al c.d. sport istituzionale

non può escludersi che possano essere qualificabili come sportive anche altre attività, pur al di fuori dello sport istituzionalizzato

	FIGURE RICONDUCEBILI
TECNICI	ALLENATORI, ISTRUTTORI, ISTRUTTORI , COMPONENTI COMMISSIONI ALLENATORI, TECNICI FORMATORI, SMART COACH
DIRETTORI TECNICI	TEAM MENAGER,
DIRETTORI DI GARA	ARBITRI, DELEGATI ARBITRALI, GIUDICI DI LINEA, OSSERVATORI, DESIGNANTE, GIUDICE SPORTIVO (NON PROFESS.), ARBITRI SEGNA PUNTI FEDERALI, ADDETTI AL VIDEOCHECK, FORMAZIONE SETTORE GIUDICI ED ANNESSI

**ALTRE FIGURE TECNICHE CON TITOLI
ABILITATIVI**

SCOUTMAN, VIDEOMAN

**ALTRE FIGURE TECNICHE, NON
VINCOLATI A TIPOLOGIA DI
TESSERAMENTO**

MOPPERS, RACCATTAPALLE, SEGNAPUNTI ASSOCIATI,
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE (IN PANCHINA),
TECNICO DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE,
ADDETTI ALL'ANTIDOPING NON PROFESSIONISTI,-
**FIGURE DI RIFERIMENTO EVENTI INTERNAZIONALI
RICHIESTE DA CEV E DA FIVB (VEDI HANDBOOK)-**
ADDETTI ALL'ANTIDOPING NON PROFESSIONISTI.

L'AFFERMAZIONE DELLA FIGURA DEL LAVORATORE SPORTIVO

- l'introduzione della figura del lavoratore sportivo ha permesso di superare il luogo comune che il dilettante gioca, il professionista lavora
- il lavoratore sportivo può svolgere attività sia nel settore dilettantistico sia in quello professionistico
- figure tipizzate e non tipizzate

OBIETTIVI DELLA RIFORMA

- certezze di inquadramento: la riforma ha reso più semplice l'inquadramento dei lavoratori inserendo criteri per identificare la tipologia di rapporto e riducendo il rischio di contenzioso: le due presunzioni rispettivamente di lavoro subordinato (professionismo) e lavoro autonomo (dilettantismo)
- tutele: la riforma ha riconosciuto anche a chi opera nell'area del dilettantismo le tutele previdenziali e assicurative fino ad allora negate, a tutela anche della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria
- semplificazioni: la riforma ha introdotto importanti facilitazioni per alleggerire tempi e costi degli adempimenti amministrativi:
 - comunicazione al centro per l'impiego,
 - tenuta del Libro Unico del Lavoro,
 - predisposizione della comunicazione mensile all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale riguardo ai contributi previdenziali per i contratti di co-co-co

che possono essere assolti attraverso il Registro delle attività sportive dilettantistiche, previa definizione dei relativi protocolli informatici.

SOLUZIONI PER IL DILETTANTISMO

- la riforma ha cercato di individuare soluzioni commisurate alle caratteristiche delle diverse realtà che compongono il mondo del dilettantismo:
 - i) l'attività di base svolta essenzialmente con compensi di natura minimale: fino a 5.000 euro non si applicano né ritenute fiscali né ritenute previdenziali;
 - ii) l'attività giovanile e di avviamento, con lavoratori che percepiscono fino a 15.000 euro massimo all'anno: da 5.000 euro in su, è riconosciuta loro tutela sotto il profilo lavoristico ma non vi sono ritenute fiscali;
 - iii) l'attività dilettantistica apicale di vertice, con lavoratori che percepiscono oltre 15.000 euro all'anno: regolare assoggettamento per la parte eccedente i 15.000 euro a ritenuta fiscale e, per la parte eccedente i 5.000 euro, a ritenuta previdenziale

TIPOLOGIE CONTRATTUALI LAVORO SPORTIVO

Come in tutti gli altri settori economici, il lavoratore sportivo dovrà essere inquadrato in un rapporto di lavoro:

**Collaborazione
Coordinata e Continuativa**

**Prestazione Professionale
(lavoro autonomo con Partita Iva)**

**Lavoro Subordinato
(lavoro dipendente)**

**Prestazione Occasionale
(lavoro autonomo senza Partita Iva)**

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE AUTONOMI

Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla **Gestione separata INPS** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme

Per essi viene prevista

← **5.000 €**

un **esenzione totale** da contributi previdenziali 5.000 euro

→ **5.000 €**

Oltre i 5.000 euro annui **tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale.**

E' prevista l'applicazione di **due aliquote:**

 % **25% + 2,03%**

per i collaboratori non assicurati ad altre forme obbligatorie 25% oltre all'aliquota aggiuntiva assistenziale attualmente del 2,03%

 % **24%**

per i collaboratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24% senza aliquota aggiuntiva assistenziale

Per i lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato (sia professionistico che dilettantistico), **la gestione previdenziale** di riferimento sarà costituita, dal **FONDO PENSIONE SPORTIVI PROFESSIONISTI** gestito dall'**INPS** (che dal 2023 assume la denominazione di FONDO PENSIONE dei LAVORATORI SPORTIVI)

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE AUTONOMI

L'**applicazione dei contributi previdenziali** è prevista per i compensi superiori ad **€ 5.000,00** e fino ad un massimale, attualmente di **€ 120,607,00**.

-50%

Per i **primi cinque anni** dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo (quindi **fino al 31/12/2027**), la **base imponibile** su cui calcolare la parte previdenziale è **ridotta del 50%**.

Mentre, per **la parte assistenziale**, attualmente del 2,03%, **si calcola integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00**.



1/3 è carico del percipiente



2/3 a carico del committente.

2,03%
ALIQUTA
ASSISTENZIALE

Con il versamento del 2,03% alla Gestione separata Inps viene **garantita la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattia e al congedo parentale, disoccupazione.**

Il **medesimo trattamento previdenziale** è previsto per i **titolari di partita Iva** (prestazioni autonome) che svolgono la loro attività nell'ambito dilettantistico.

REGIMI FISCALI - PARTITA IVA

REGIMI FISCALI

ORDINARIO

(IRPEF)

FORFETTARIO

(IMPOSTA SOSTITUTIVA)

Aliquote progressive IPERF:

23% (da 0 a 28.000 € scaglione reddito)

35% (da 28.001 € a 50.000 € scaglione reddito)

43% (oltre i 50.000 € scaglione reddito)

Deducibilità dei costi sostenuti per l'attività

Detraibilità oneri nel Modello Redditi

Applicazione IVA e Ritenuta d'Acconto in fattura*

Detraibilità dell'IVA per acquisti relativi all'attività

Adempimenti fiscali (Modello Redditi, Dichiarazione IVA, 770)

Imposta Sostitutiva

Aliquota 5% i primi 5 anni (nuove attività)

Aliquota 15% per i successivi anni (prosecuzione attività)

N.B. coloro che hanno percepito redditi da lavoro sportivo, sotto forma di lavoro dipendente o collaborazione coordinata e continuativa, possono accedere al regime forfettario, ma non possono applicare l'aliquota ridotta del 5% per i primi 5 anni di attività. Dovranno, quindi, applicare direttamente l'aliquota del 15%.

Non è possibile dedurre i costi sostenuti per l'attività

Non è possibile detrarre gli oneri nel Modello Redditi

No applicazione IVA e Ritenuta d'Acconto in fattura

No Detraibilità dell'IVA per acquisti relativi all'attività

Semplificazione adempimenti fiscali (Modello Redditi)

Risposta n.14 del 30/09/2025 all'interpello Consulenza giuridica n. 956-13/2024 COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

SOGLIA DI ESENZIONE FISCALE ANCHE PER I LAVORATORI SPORTIVI AUTONOMI IN REGIME FORFETTARIO

L'Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito che, anche per le partita iva in regime forfettario, il reddito da lavoro sportivo, su cui applicare il coefficiente di redditività e versare l'Imposta Sostitutiva all'Erario, deve essere costituito solamente dai compensi sportivi che eccedono la soglia di esenzione di 15.000 euro nell'anno solare.

I 15.000 euro esenti fiscalmente, percepiti con partita iva in regime forfettario, verranno comunque considerati ai fini della verifica della soglia massima dei compensi percepiti nell'anno in corso e precedente di cui all'articolo 1, comma 54 della legge n. 190 del 2014 e success., che consente la sussistenza in tale regime agevolato.

FIGURE CHE NON SONO LAVORATORI SPORTIVI

- Il d. lgs. 36/2021 esclude specificamente alcune figure dalla categoria dei lavoratori sportivi
- i c.d. amministrativo-gestionali
- coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e devono essere iscritti in appositi albi o elenchi
- I prestatori di lavoro occasionale

I C.D. AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

- *«ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile.» (art. 37, co. 1, d. lgs. 36/2021)*
- manca una definizione normativa di attività amministrativo-gestionale. L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 21 del 22 aprile 2023, ha precisato che rientrano nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale *«i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.»*

I C.D. AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

- ***Non rientrano tra tali soggetti coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali .***
- **Non devono essere obbligatoriamente tesserati**
- **Non hanno le semplificazioni previste per i «lavoratori sportivi», pertanto:**
 - la comunicazione UNILAV deve essere effettuata sul sito del Ministero del Lavoro, almeno 1 giorno prima dell'inizio del rapporto contrattuale;
 - Hanno sempre l'obbligo dell'emissione del cedolino paga;
 - Sono soggetti all'INAIL

I C.D. AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

- Gli «amministrativo gestionali» **non sono lavoratori sportivi (mansione esclusa dall'art 25)**
 - Se dipendenti non si applica il contratto subordinato sportivo di cui all'art. 26 del Decreto ma le norme di diritto comune;
 - Se co.co.co non possono beneficiare della presunzione di legge di cui all' art. 28 prevista per il contratto di collaborazione fino a 24 ore, prevista unicamente per i lavoratori sportivi.
- Tuttavia beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali e contributive dettate per il lavoro nell'area del dilettantismo:
 - l'esenzione contributiva fino alla soglia di € 5.000,00
 - riduzione del 50% dell'imponibile contributivo per i primi 5 anni;
 - franchigia fiscale fino a € 15.000,00 annui.

I PROFESSIONISTI ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI

- *«non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali» (art. 25, co. 1, ultimo periodo, d. lgs. 36/2021.*
- le prestazioni sportive vengono tenute distinte dalle attività aventi natura professionale che necessitano di conoscenze tecnico specialistiche direttamente collegate ad un'attività lavorativa svolta abitualmente, ancorché non prevalente.
- i medici e gli psicologi, nel caso svolgessero mansioni funzionali alla pratica sportiva previste dai regolamenti tecnici, non possono comunque beneficiare delle specifiche agevolazioni del lavoro sportivo

I PRESTATORI DI LAVORO OCCASIONALE

- nella categoria dei lavoratori sportivi non rientrano i prestatori di lavoro occasionale. Lo esplicita la relazione illustrativa ai decreti correttivi: la riforma *«ha ad oggetto il lavoratore sportivo che presta la sua attività con continuità a fronte di un corrispettivo. In questo contesto potrebbe ricorrere la figura del lavoratore occasionale ma sarebbe disciplinata dalle norme generali»*
- la locuzione di prestatori di lavoro occasionale ricomprende le prestazioni fornite con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione che rientrano nella categoria del lavoro autonomo di cui all'art. 2222 c.c. e le prestazioni occasionali accessorie (PrestO) di cui all'articolo 54-*bis*, d.l. 50/2017

FIGURE PARTICOLARI

dipendenti
pubbliche
amministrazioni

direttori di gara

DIPENDENTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- i dipendenti della pubblica amministrazione possono prestare attività sportiva come volontari purché fuori dall'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza
- i dipendenti dalla pubblica amministrazione possono anche assumere, a certe condizioni, la qualifica di lavoratori sportivi. Le FSN, le DSA, le AB e gli EPS, anche paralimpici, per le proprie affiliate se richiesto, nonché il CONI, il CIP e Sport e salute Spa hanno infatti la possibilità di avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della pubblica amministrazione nella forma di lavoratori, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza se il corrispettivo è inferiore o pari a euro 5.000, Se invece l'importo è superiore, il dipendente della Pubblica amministrazione deve essere previamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza
- l'amministrazione di appartenenza deve rilasciare o rigettare l'autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, con il meccanismo del silenzio assenso, sulla base dei parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 10 novembre 2023

DIPENDENTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Con **decreto** del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani sono stati fissati i **parametri** per la gestione delle richieste dei dipendenti pubblici che intendono lavorare nello sport a titolo oneroso, come previsto dal comma 6 dell'art. 25.

Il decreto prevede due condizioni al verificarsi delle quali la P.A. deve rilasciare l'autorizzazione:

1. **assenza di cause di incompatibilità di diritto**, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica dello stesso, la posizione professionale e le attività assegnate;
2. **l'insussistenza di conflitto di interessi** in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione.

Non si ravvisano quindi preclusioni o incompatibilità in relazione alla natura del rapporto e in particolare per la collaborazione coordinata e continuativa.

Viene, inoltre, ribadito che l'attività di lavoro autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro; non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio e non deve intaccare l'indipendenza del lavoratore esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

DIRETTORI DI GARA

- i direttori di gara, denominati anche arbitri, giudici o ufficiali di gara a seconda delle discipline di riferimento, sono preposti a vigilare *super partes* sull'osservanza e sul rispetto delle regole di gara, assicurando la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive

DIRETTORI DI GARA

Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti.

Le comunicazioni al centro per l'impiego, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, anche per le proprie affiliate, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre.

DIRETTORI DI GARA

Entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvede, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale di previdenza e assistenza (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività l'iscrizione nel libro unico del lavoro, può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

LE PRESTAZIONI DEI VOLONTARI - ART. 29

- Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute s.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali **di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.**
- Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

LE PRESTAZIONI DEI VOLONTARI - ART. 29

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive **possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto** (comprese le indennità chilometriche) sostenute in occasione **di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente**. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l'orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all'applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello **ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l'indennità chilometrica**.

Verrà più avanti trattato il tema relativo alla tracciabilità delle spese sostenute dal Volontario.

LE PRESTAZIONI DEI VOLONTARI - ART. 29

Il D.L. 71/2024 introduce una importante opportunità **«Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, dal CONI, CIP e Sport e salute S.p.A., purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.»**

Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, **gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'INL, all'INPS e all'INAIL.

LE PRESTAZIONI DEI VOLONTARI - ART. 29

- **IMPORTANTE**

- **I rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito del percipiente.**
- **Concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità di cui all'art. 35, comma 8-bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti di cui all'art. 36, comma 6.**
- **Le manifestazioni/eventi sportivi devono essere inserite nel RASD e riconosciute dall'Organismo affiliante**
- **Non sono cumulabili con i rimborsi documentati**
- **Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.**

TRASFERTE LAVORATORI SPORTIVI E AMMINISTRATIVO GESTIONALI

Trasferte nel territorio comunale (Comune di residenza o, se diversamente previsto, dove si trova la sede di lavoro)

- Le indennità o i rimborsi di spese sostenute nel territorio comunale **sono integralmente imponibili** per il collaboratore. Fanno eccezione, e quindi non sono tassabili, le spese di trasporto documentate e tracciabili per: ricevute di taxi, servizio di car sharing (Ris. 83/2016 AdE), Uber. **Non è necessaria la tracciabilità**, ad esempio, i biglietti di autobus, metropolitane e treni, indipendentemente dall'ampiezza del territorio del Comune stesso.
- Si ricorda che è necessaria una documentazione interna che attesti quando il dipendente ha svolto una motivata attività fuori sede.

TRASFERTE LAVORATORI SPORTIVI E AMMINISTRATIVO GESTIONALI

Trasferte fuori del territorio comunale

Le trasferte al di fuori del territorio comunale sono invece escluse dall'imponibile fiscale del collaboratore, ma la detassazione vale solo entro i limiti di seguito illustrati.

- Rimborso analitico

In caso di **rimborso analitico** (rimborso a piè di lista delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) non ci sono limiti di detassazione, salvo i limiti stabili dalla travel policy aziendale, purché tutte le spese siano comprovate **da idonea documentazione e tracciabilità**.

Per ottenere il rimborso delle spese di trasferta il collaboratore deve presentare una apposita nota spesa allegando tutti i documenti sostenuti in occasione della stessa: fatture, ricevute fiscali, scontrini, biglietti treni aerei navi ecc..., tutti con la dovuta copia della tracciabilità ad esclusione dei mezzi pubblici dove non è necessaria la tracciabilità.

TRASFERTE LAVORATORI SPORTIVI E AMMINISTRATIVO GESTIONALI

- Relativamente alle **indennità** chilometriche, nulla è variato, possono essere rimborsate con le **stesse modalità precedentemente previste**, fermi restando i limiti fissati dalle tariffe ACI (limite di esenzione fiscale) e dalla travel policy aziendale (limite di spesa).
- **ATTENZIONE:** le **indennità chilometriche**, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfettarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base alla distanza percorsa **per ogni singola trasferta** e dal motivo per cui il collaboratore ha prestato la propria attività fuori comune, nonché l'attività svolta. Non possono essere richiesti rimborsi chilometrici cumulativi di più trasferte.

PREMI DI CLASSIFICA



I PREMI

Il CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche possono erogare **premi** ai propri tesserati in qualità di **Atleti o Tecnici che operano nell'ambito dilettantistico per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive** (art. 36, comma 6-*quater*).

- **non si cumulano con i compensi sportivi**
- **non sono considerati proventi da lavoro sportivo** per cui non ci sarà nessun obbligo contributivo
- sono soggetti al momento dell'erogazione ad una **ritenuta del 20% a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, DPR n. 600/1973

E' POSSIBILE EROGARE PREMI AI VOLONTARI E AI DIPENDENTI PUBBLICI PURCHE' ATLETI E TECNICI

Premi di Convocazione e partecipazione

Agli Atleti ed ai Tecnici possono essere erogati premi anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.



Premi fino a 300 euro no ritenute

- Il c.d. Decreto Milleproroghe, a partire dalla data del 29 febbraio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ha introdotto l'esenzione dei premi, senza distinguere che siano in denaro o in natura, purché non superino la soglia di euro 300.
- *Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte."*

Premi fino a 300 euro no ritenute

- L'art. 45, comma 9, del d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 reintroduce l'esenzione dalla ritenuta d'acconto del 20% per i premi sportivi dilettantistici di importo non superiore a 300,00 euro annui per atleta, a decorrere dal 29 febbraio 2024. Il nuovo intervento normativo recepisce quanto già previsto in via transitoria dal d.l. 215/2023 (c.d. Milleproroghe)
- **ATTENZIONE:** L'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 265/2025 ha precisato che per l'anno 2025, i premi devono essere corrisposti applicando in ogni caso la ritenuta e si potrà richiedere il rimborso, una volta entrato in vigore il TUVR (2026), per le ritenute sui premi erogati nel corso dell'esercizio 2025 (dalla data del 29 febbraio 2024). Tale interpretazione non mi trova d'accordo in quanto la volontà del legislatore era quella di farla applicare già nel 2025, mentre l'entrata in vigore nel 2026 dell'intero provvedimento, senza escludere quello dell'art.45 comma 9, è palesemente un errore dei estensori della norma.

Risposta n.14 del 30/09/2025 all'interpello Consulenza giuridica n. 956-13/2024 COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

TRATTAMENTO DEI PREMI SPORTIVI PREVISTI NELLE LETTERE D'INCARICO O NEI CONTRATTI DI LAVORO SPORTIVO

Di norma, i premi sportivi vanno trattati separatamente rispetto ai compensi da lavoro sportivo. Infatti, i premi sportivi non fanno cumulo per le soglie di esenzione (previdenziale e fiscale) e si deve applicare una ritenuta a titolo d'imposta del 20% sul premio lordo.

L'Agenzia delle Entrate ha però chiarito che, nell'area del dilettantismo, le somme erogate a titolo di premi ad atleti e tecnici, qualora dette somme siano qualificate nei contratti come «premi» correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi, per cui in essere c'è già un rapporto lavorativo con la società sportiva (lettera d'incarico per gli autonomi o contratto di lavoro per i co.co.co.), anche se qualificati come «premi», non devono essere assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, in quanto costituiscono parti variabili della retribuzione determinata in base ai risultati sportivi raggiunti. In questo caso, quindi, i premi faranno cumulo per le soglie di esenzione e, all'eventuale superamento delle soglie, su essi andranno calcolati e versati i contributi previdenziali e fiscali.

DETERMINAZIONE IMPONIBILE IRAP PER SINGOLI COMPENSI SUPERIORI AI 85.000 EURO

Ai fini della applicazione dell'agevolazione IRAP, prevista dall'art. 36, comma 6, D. Lgs. 36/21, in base alla quale non concorrono alla determinazione della base imponibile i compensi sportivi non superiori a 85.000 euro, è stato chiarito che tale agevolazione si applica solo ai singoli compensi che non superino tale importo.

Nel caso in cui il compenso corrisposto al singolo lavoratore sportivo superi tale soglia, l'intero importo, e non solo la parte eccedente, costituirà base imponibile al fine della determinazione della base imponibile IRAP.

Art. 7 Decreto Legislativo 36/2021 – Atto Costitutivo e Statuto

- **1.** Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
 - a) la denominazione;
 - b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio **in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;**
- _____

Art. 9 Decreto Legislativo 36/2021 - Attività secondarie e strumentali

- **1.** Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- **1-bis.** I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.
- **1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la**
- **cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.**

Art. 9 Decreto Legislativo 36/2021 - Attività secondarie e strumentali

- Il Decreto introduce la possibilità per gli enti sportivi dilettantistici di esercitare attività diverse dall'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, purché siano rispettati alcuni requisiti fondamentali.
- Il primo requisito riguarda lo statuto della ASD/SSD, che deve prevedere espressamente la facoltà di svolgere attività strumentali e secondarie, ciò al fine di garantire la trasparenza e la coerenza dell'operato degli enti sportivi dilettantistici, assicurando che le attività secondarie e strumentali siano coerenti con le finalità istituzionali e non falsifichino la missione principale dell'ente.
- Il secondo requisito riguarda il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle istituzionali. Ciò significa che l'esercizio di tali attività non deve prevalere sull'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, che rimangono il cardine dell'operato degli enti sportivi dilettantistici.

Art. 9 Decreto Legislativo 36/2021 - Attività secondarie e strumentali

- Il Decreto prevede che « *il Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*»
- Il decreto attuativo non risulta ancora oggi adottato ed avrà il compito di stabilire i criteri e i limiti per lo svolgimento delle attività secondarie e strumentali da parte degli sodalizi sportivi dilettantistici. Questi principi avranno l'obiettivo di garantire che tali attività rimangano accessorie rispetto a quelle principali e che non snaturino la funzione e la natura degli enti sportivi dilettantistici.
- Prudenzialmente, si consiglia di utilizzare quelli previsti dagli Enti del Terzo settore.

Conseguenze della prevalenza delle attività secondarie

- *Sono rilevanti le conseguenze del mancato rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal decreto.*
- *La normativa prevede che il mancato rispetto della prevalenza dell'attività «sportiva» per due esercizi consecutivi comporta la cancellazione d'ufficio dell'ASD/SSD dal Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).*
- *Questa disposizione mira a garantire l'attuazione delle finalità istituzionali degli enti sportivi dilettantistici e a prevenire eventuali abusi o distorsioni nell'esercizio delle attività secondarie e strumentali. Sarà quindi fondamentale per i sodalizi sportivi monitorare il rispetto dei criteri e dei limiti, al fine di evitare la perdita del riconoscimento sportivo e delle agevolazioni fiscali connesse.*

Conseguenze della prevalenza delle attività secondarie

- In attesa del decreto attuativo, si consiglia mantenere un approccio prudente, assicurandosi che le attività secondarie e strumentali restino effettivamente accessorie rispetto all'attività sportiva principale dell'associazione.
- È consigliabile tenere una contabilità separata per le attività secondarie e strumentali oltre a monitorare attentamente i ricavi generati, in modo da poter dimostrare, in caso di controlli, che tali attività sono effettivamente finalizzate al sostegno dell'attività sportiva e non costituiscono la finalità principale dell'associazione.

Attività principali (istituzionali)

- Sono quelle strettamente connesse agli scopi sportivi dell'ente, come:
 - I. Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
 - II. Partecipazione a campionati, gare e tornei
 - III. Allenamenti e formazione sportiva
 - IV. Promozione della pratica sportiva
- Queste attività non hanno rilevanza commerciale **se rivolte ai soli soci, tesserati o affiliati.**

Attività strumentali

- Sono **funzionali e di supporto** all'attività principale. Non costituiscono il fine dell'ente, ma sono necessarie per realizzare gli obiettivi istituzionali.
 - I. Gestione di impianti sportivi
 - II. Vendita di materiale sportivo ai soci/tesserati
 - III. Organizzazione di viaggi per competizioni
 - IV. Servizi di ristoro per atleti e soci/tesserati (bar interno, ecc.)
 - V. Corsi e attività formative collegate alla disciplina sportiva
- Non devono essere prevalenti rispetto all'attività principale, devono essere collegate in modo diretto e funzionale all'attività sportiva ed in alcuni casi godono di regimi fiscali agevolati.

Attività secondarie

- Sono attività **accessorie** che non rientrano tra gli scopi principali dell'ente ma servono al sostentamento economico.
 - I. Sponsorizzazioni e pubblicità
 - II. Organizzazione di eventi ricreativi, culturali o musicali
 - III. Somministrazione di cibo e bevande aperta al pubblico
 - IV. Affitto degli spazi a terzi
- 👉 **Condizioni:**
 - Devono essere previste dallo statuto
 - Non devono essere prevalenti (il principio di **non commercialità prevalente**)
 - I proventi devono essere reinvestiti nelle finalità istituzionali

OBBLIGO DI DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'art. 7 del decreto legislativo 36/2021, alla lettera h) prevede:

- *l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.*
- **ATTENZIONE:** La destinazione è vincolante, pertanto, è necessario indicarlo specificatamente all'interno dello Statuto.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

 **Dipartimento
per lo sport**  **SPORT
E SALUTE**

SI CERTIFICA LA REGOLARE ISCRIZIONE DI

con sede legale in _____ C.F. _____
e legale rappresentante _____

AFFILIATA A _____

_____ con validità fino al **31/12/2022**
che ne attestano la regolare affiliazione e il riconoscimento ai fini sportivi al

**REGISTRO NAZIONALE
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**
del **Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri**,
certificando altresì la natura dilettantistica della stessa, per tutti gli effetti
che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, ai sensi del d.lgs. 39/2021.




Data di creazione del certificato: **02/09/2022**
* L'anagrafica societaria (denominazione, sede, legale rappresentante) è aggiornata alla data di stampa.
Stampato il **02/09/2022**.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- PER VENIRE INCONTRO ALL'ESIGENZA DI **EVITARE L'ECESSIVA ONEROSITÀ DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI AI RAPPORTI DI LAVORO** VENGONO PREVISTE IMPORTANTI **SEMPLIFICAZIONI** DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA COSTITUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO ED ALLA GESTIONE DEGLI STESSI, **ATTRAVERSO IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE** PRESSO IL DIPARTIMENTO PER LO SPORT.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE



- ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO	FUNZIONE NEL REGISTRO	SOGGETTO	SCADENZA
<p><u>Comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro</u></p>	<p>Possibilità di effettuare la comunicazione tramite il Registro ove è presente la funzione che consente la comunicazione diretta al Centro dell'Impiego</p>	<p>Co.co.co. sportivi</p>	<p>30mo giorno del mese successivo l'inizio del rapporto</p>
		<p>Direttori di Gara indipendentemente dalla qualifica indicata nei regolamenti della disciplina sportiva di riferimento</p>	<p>Comunicazione con cadenza trimestrale Designazione entro 10 giorni dalla manifestazione</p>

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- 
- **ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI**

ADEMPIMENTO	FUNZIONE NEL REGISTRO	SCADENZA
Liquidazione contributi previdenziali	Possibilità del calcolo dei contributi previdenziali eventualmente dovuti. Genera il modello F24 per effettuare il relativo pagamento Predispone il file per l'invio del modello UNIMENS	I contributi previdenziali eventualmente dovuti dovranno essere versati con F24 entro il 16 del mese successivo il pagamento.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- **ADEMPIMENTI E
SEMPLIFICAZIONI**

ADEMPIMENTO	FUNZIONE NEL REGISTRO	Libro Unico del Lavoro
Altre funzioni	<p>Contiene le manifestazioni autorizzate dagli Enti affiliati</p> <p>Gestisce i dati dei volontari che percepiscono i rimborsi forfettari fino ad euro 400 mensili</p> <p>Controlla e verifica i dati delle ASD e SSD iscritte e dei loro collaboratori con l'anagrafe tributaria, prevenendo errori e/o omissioni</p> <p>Verifica se il lavoratore sportivo è un tesserato</p>	<p>E' prevista la funzione di aggiornamento del LUL (Libro unico del Lavoro) per i compensi inferiori ad euro 15.000. Al momento l'adempimento è stato posticipato anche per l'anno 2023</p> <p>In caso di superamento della soglia di esenzione irpef (euro 15.000) è obbligatoria l'emissione del cedolino paga e la tenuta del LUL mediante un professionista</p>

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE



Nel Registro possono essere dichiarati soltanto i Lavoratori Sportivi – co.co.co.



Non possono essere dichiarati gli amministrativi gestionali per i quali restano le normali modalità di comunicazione nel portale del Ministero del Lavoro



Per i Lavoratori Sportivi - co.co.co. –è possibile comunicarli in modo ordinario nel portale del Ministero del Lavoro – UNILAV Sport – attenzione in questo caso il controllo sul tesseramento avviene successivamente

Art. 14 Decreto legislativo 39/2021 - Acquisto della personalità giuridica

1. Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

1-bis. All'istanza di cui all'articolo 7 devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale.

1-ter. Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro di cui al comma 1. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro quindici giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

Art. 14 Decreto legislativo 39/2021 - Acquisto della personalità giuridica

1-quater. Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica conseguita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ottengono l'iscrizione nel Registro, rimane efficace l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dell'associazione quale persona giuridica. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore provvede a comunicare prontamente all'ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri. Rimane fermo quanto previsto all'articolo 9 e al comma 2 dell'articolo 11.

2. Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.

Art. 14 Decreto legislativo 39/2021 - Acquisto della personalità giuridica

3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'art. 6.

3-bis. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell'ente. Gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche. Se, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

3-ter. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

3-quater. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 3-ter è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Cenni su entrata in vigore esenzione iva art. 10

art. 36-bis del DPR n. 633/72, che disciplina la dispensa dagli adempimenti, possa trovare applicazione anche con riguardo alle operazioni esenti ex art. 36-bis, comma 1, DL 75/2023

Applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 3, DPR 633/72

CODICE ATECO

ART.10 COMMA 4 DPR 633/72 E PLAFOND RICAVI COMMERCIALI OPZIONE
L.398/91